



Comune di Urbisaglia

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

*(di cui ai commi 816 - 847, art.1, Legge 27 dicembre 2019, n.
160)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Oggetto del canone
- Art. 2 Presupposto ed ambito di applicazione del canone
- Art. 3 Suddivisione del territorio in zone
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetto attivo
- Art. 5 Versamenti
- Art. 6 Tariffe
- Art. 7 Riscossione coattiva
- Art. 8 Dichiarazioni
- Art. 9 Rimborsi
- Art. 10 Contenzioso
- Art. 11 Trattamento dei dati personali

TITOLO II CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- Art. 12 Tipologia di occupazione
- Art. 13 Determinazione del Canone per le occupazioni
- Art. 14 Criteri del calcolo del canone di occupazione
- Art. 15 Esenzioni del canone
- Art. 16 Riduzioni e maggiorazioni del canone

TITOLO III CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE

- Art. 17 Classificazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 18 Determinazione del canone
- Art. 19 Esenzioni del canone
- Art. 20 Riduzioni minimi del canone
- Art. 21 Maggiorazioni del canone

TITOLO IV DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 22 Disciplina generale dei mezzi pubblicitari
- Art. 23 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 24 Termini per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 25 Istruttoria
- Art. 26 Conclusione del procedimento
- Art. 27 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 28 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 29 Obblighi del concessionario
- Art. 30 Revoca, modifica e rinuncia
- Art. 31 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 32 Dichiarazione di decadenza
- Art. 33 Estinzione
- Art. 34 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 35 Subentro
- Art. 36 Rinnovo

TITOLO V LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 37 Gestione del servizio
- Art. 38 Impianti di proprietà del comune
- Art. 39 Canone sul servizio affissione
- Art. 40 Affissioni urgenti e abusive

Art. 41	Tariffe e maggiorazioni
Art. 42	Riduzioni
Art. 43	Modalità del servizio
Art. 44	Vigilanza
Art. 45	Norma di rinvio

TITOLO VI CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

Art. 46	Oggetto
Art. 47	Presupposto
Art. 48	Criteri determinazione del canone
Art. 49	Tariffe, riduzioni e maggiorazioni
Art. 50	Versamento del canone

TITOLO VII OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ'

Art. 51	Attività di accertamento
Art. 52	Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi
Art. 53	Sanzioni ed indennità

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54	Norme transitorie e finali
Art. 55	Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1- Oggetto del canone

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali L. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, dal comma 816 al comma 847, con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio comunale. Detto «canone», sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salva diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

Art. 2 - Presupposto e ambito di applicazione del canone

Il canone si applica:

- 1) Alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Presupposto per l'applicazione del canone, sono altresì:
 - a) Le occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti collegati direttamente due o più strade comunali. La servitù si realizza per atto pubblico o privato e per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile. Tra le costituzioni di servitù di pubblico passaggio è integrata anche quella della "*dicatio ad patriam*" dove il proprietario mette volontariamente a disposizione della collettività il proprio bene. Al fine della valutazione dell'uso pubblico sono considerati anche l'uso continuo, autonomo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettività e l'eventuale manutenzione, illuminazione pavimentazione sul bene stesso a carico dell'ente;
 - b) La libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile, ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con il segnale di divieto di sosta;
 - c) Le occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma, comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all'occupazione principale;
 - d) La disponibilità di aree e spazi per l'occupazione ed a prescindere dall'effettiva occupazione degli stessi;
 - e) Il pagamento del canone in nessun modo sana l'occupazione abusiva.
- 2) Alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo

pubblico aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato. Presupposto e regole per l'applicazione del canone, sono altresì:

- a) I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
- c) Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;
- d) Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;
- e) Non si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, le semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo del messaggio;
- f) La mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall'effettiva presenza o diffusione degli stessi;
- g) Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti ed ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni;
- h) L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente;
- i) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- j) Il pagamento del canone in nessun modo sana la diffusione di messaggi non autorizzata;
- k) Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

Art. 3 - Suddivisione del territorio in zone

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi

soprastanti e sottostanti, e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in zone, cui ciascuna corrisponde una distinta tariffa, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico veicolare e/o pedonale e del beneficio economico ritraibile:

- a) **I Categoria** - Strade, spazi ed aree comunali interne ai centri abitati nel Capoluogo, Maestà e Convento;
- b) **II Categoria** - Strade, spazi ed aree comunali residue del territorio comunale.

Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti attivi

1) Soggetti passivi:

- a) Per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
- b) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;
- c) Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;

2) Soggetti attivi:

- a. Il Comune;
- b. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
- d) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui alla lettera c) spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale, come disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici;
- e) Il comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Art. 5 – Versamenti

1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, in unica soluzione. In caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, sempre che non sia stata presentata denuncia di cessazione.
2. Il versamento, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a tale soglia, deve essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
 - d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - e. modalità individuate dall'ente.
3. Si considera il termine del 30 giugno dell'anno successivo qualora, a seguito di variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno opportunamente dichiarate dal concessionario ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, si determini un diverso ammontare dal Canone dovuto in precedenza.
4. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.

Art. 6 - Tariffe

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento e sono parametrize a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Urbisaglia fino a 10.000 abitanti;

Art. 7 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.
- 2) Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone;
- 3) Si applicano le procedure del Regolamento generale delle Entrate del Comune.

Art. 8 - Dichiarazione

1. Il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una dichiarazione all'Ufficio Competente, su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso, anche nei casi in cui intervengano modificazioni nelle modalità di svolgimento dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari, ad es. qualora sopravvengano condizioni di riduzione o esenzione, siano modificati i materiali utilizzati per l'occupazione ovvero il messaggio pubblicitario. In queste fattispecie, la dichiarazione deve essere presentata sia qualora derivi un diverso ammontare del Canone, sia nel caso in cui il Canone dovuto resti invariato.

Art. 9 - Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di anni 5 dal versamento.
- 2) Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 10 - Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

TITOLO II CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

Art. 12 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in:
 - a) **permanenti**, ossia le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, ed in particolare:
 - i. i chioschi, le edicole, i casotti, le pensiline e gli infissi di qualsiasi natura o specie;
 - ii. le isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - iii. i passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi;
 - iv. le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché le occupazioni di suolo e sottosuolo con distributori di carburanti e relativi serbatoi;
 - b) **temporanee**, vale a dire le occupazioni di durata inferiore all'anno, ed in particolare:
 - i. gli steccati, i punteggi e le recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per l'effettuazione di lavori stradali sotterranei, compreso il deposito di materiali;

- ii. i chioschi e altre strutture simili, i banchi, i veicoli, le mostre, le vetrine, i capannoni;
- iii. le tende solari per il solo periodo di esposizione;
- c) le esposizioni di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, effettuate davanti ai negozi di vendita;
 - i. i parchi di divertimento, gli spettacoli viaggianti, i circhi e altre occupazioni simili compresi, comprese le loro carovane;
 - ii. i tavoli e le sedie, gli ombrelloni, i portalampane, i recinti con piante ornamentali e altro materiale posto all'esterno di pubblici esercizi, di attività artigianali e industriali;
 - iii. le rastrelliere per biciclette o motocicli;
 - iv. le autovetture che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione comunale;
 - v. i materiali o qualsiasi altra cosa inanimata, destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 13 Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano oltre che la durata dell'occupazione e la superficie espressa in metri quadrati o lineari, i seguenti parametri:
 - a. Categoria di importanza delle strade, aree e spazi;
 - b. Valore economico della disponibilità dell'area;
 - c. Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione;
 - d. Natura dell'attività
2. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 1, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di essa. Sono calcolate cumulativamente, con arrotondamento al metro quadrato, le occupazioni effettuate nell'ambito della stessa zona e aventi la medesima natura.
3. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 14 Criteri del calcolo del canone

1) Criteri di determinazione del canone:

- a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata ed alla decorrenza della concessione, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art.3 del presente regolamento;
- b. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
- c. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di

telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze;

- d. per i distributori di carburante, il Canone è riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il Canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il Canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Il Canone è altresì dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4;

Art. 15 Esenzioni del canone

- 1) Sono esenti dal canone:
- a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e. Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
 - h. Le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali o private abitazioni, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;

- i. Le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
- j. I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;
- k. I passi carrabili;
- l. Le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;
- m. Le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
- n. Le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o. Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
- p. Le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- q. Le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- r. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- s. Le occupazioni per l'organizzazione di manifestazioni e feste da parte di enti, associazioni e comitati senza scopo di lucro limitatamente agli spazi occupati dalle associazioni organizzatrici;
- t. Le altre fattispecie previste dall'art. 1 comma 883 della L. 160/2019.

Art. 16 - Riduzioni e maggiorazioni del canone

- 1. Tenendo sempre conto delle tariffe base contenute all'interno dell'art. 1 commi 801-884 della L. 160/2019 stabilite in base alla categoria di appartenenza dell'Ente per popolazione, è possibile applicare riduzioni fino all'azzeramento del canone e maggiorazioni fino ad un massimo del 25 per cento (art.1 comma 837) per le occupazioni delle seguenti attività:
 - a) Occupazioni di spazi sottostanti il suolo;
 - b) Occupazioni soprastanti il suolo;
 - c) Occupazioni realizzate per attività edilizie;
 - d) Occupazioni soprasuolo che si verificano a carattere ricorrente;
 - e) se effettuate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;

- f) se effettuate con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- g) se effettuate con cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
- h) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali o sportive;
- i) Occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti, giochi e attrazioni;
- j) Occupazioni per la sosta di veicoli ad uso esclusivo;

TITOLO III

CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE

Art. 17 – Classificazione dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento si suddividono in:
 - a. **pubblicità ordinaria**, ossia quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto delle fattispecie successive;
 - b. **pubblicità effettuata con veicoli**, intendendosi quella effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, natanti inclusi, di uso pubblico o privato;
 - c. **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**, vale a dire la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
 - d. **pubblicità varia**, ossia effettuata mediante:
 - i. striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - ii. aeromobili con scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua;
 - iii. palloni frenati o simili;
 - iv. distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario;
 - v. persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - vi. apparecchi amplificatori e simili;

Art. 18 - Determinazione del canone

- 1) Criteri e modalità di determinazione del canone:
 - a) Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi;
 - b) Le superfici inferiori ad un mq si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadro; non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati;

- c) In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.

Art. 19 - Esenzioni del canone

1) Sono esenti dal canone:

- a) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- b) I mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni e servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
- c) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;
- d) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- e) La pubblicità relativa a manifestazioni politiche sindacali e di categoria, culturali, sportive e filantropiche e religiose, da chiunque autorizzate con il patrocinio o la partecipazione dell'Ente;
- f) Le insegne di esercizio, come definite all'art. 16, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;
- g) Le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1. Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le

macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

i) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell'evento sportivo considerato escludendo, comunque, dalla nozione di evento qualunque altra attività od utilizzo quali, ad esempio, gli allenamenti;

Art. 20 – Riduzioni del canone

1) Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:

a) Pubblicità effettuata da comitati, associazioni fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) Alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti;

2) Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro;

3) In ossequio dell'art.1 comma 832 i Comuni possono prevedere riduzioni per le diffusioni di messaggi pubblicitari, per le seguenti attività:

a) Eccedenti i mille metri quadrati;

b) Effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari sia effettuata per fini non economici

Art. 21 – Maggiorazioni del canone

1) Il canone è maggiorato del 100% della relativa tariffa per:

a) le diffusioni pubblicitarie, mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata;

b) Per veicoli con rimorchio;

TITOLO IV

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 22 – Disciplina generale dei mezzi pubblicitari

Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in

relazione a quanto previsto dall'art. 23 del Codice della strada, si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26 co. 3 del citato Codice della strada

Art. 23 Avvio del procedimento amministrativo

1) Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l'occupazione di spazi pubblici o autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi, di norma per via telematica tramite il portale del Comune ovvero da consegnarsi presso lo sportello competente ad emettere gli atti amministrativi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia;

2) La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione o esposizione pubblicitaria che si intende realizzare. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

3) La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a. Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, mail e pec;

b. Nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c. Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'Amministratore, la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;

d. L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta di occupazione o di installazione del mezzo pubblicitario, oppure, qualora l'installazione avvenga su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'ubicazione del luogo esatto dell'occupazione o di collocazione dell'esposizione deve essere individuato e definito sulla cartografia comunale, allegando planimetria della strada ed area interessata.

e. L'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali e la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell'occupazione o esposizione pubblicitaria oggetto del provvedimento amministrativo;

f. La tipologia dell'occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria oggetto della richiesta, allegando:

- un'auto-attestazione, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intendecollocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- Un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- Una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
- Il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

g. Il contenuto del messaggio pubblicitario;

h. L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

i. La descrizione particolareggiata dell'occupazione qualora consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto o dell'installazione / esposizione pubblicitaria da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno, corredata da documentazione fotografica od immagini;

j. L'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi un'attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;

k. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione / autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.

l. le modalità dell'occupazione;

m. descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;

n. impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare alle modalità dell'occupazione e all'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;

4) Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica;

5) Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico;

6) Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti;

7) Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria;

8) In deroga, come previsto dal comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la domanda non è prevista e risulta assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a. Locandine;
- b. Pubblicità su veicoli;
- c. Volantini, depliant;
- d. Mezzi e esposizioni pubblicitarie all'interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;
- e. Vetromanifatti temporanei;
- f. Affissioni del servizio pubblico;
- g. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;
- h. Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Art. 24 Termini per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni (30) dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande;
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 giorni;
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria;
4. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio incaricato è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere;
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia l'istanza necessaria, corredata dalla relativa documentazione prevista dal Regolamento Edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. Nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente;
6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 25 Istruttoria

- 1) L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione / autorizzazione, ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- 2) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
- 3) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
- 4) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Art. 26 Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede alla determinazione del canone oppure a richiederne il calcolo all'eventuale competente Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento di concessione o autorizzazione. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria;
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito;
3. Per i relativi adempimenti, la copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 27 Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1) Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a. Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b. Pagamento dei diritti relativi all'atto, ove previsti, ovvero delle altre spese relative;
- c. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d. Versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e. Pagamento del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

2) Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficiotecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3) La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Art. 28 Contenuto ed efficacia del provvedimento

1) Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a. La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
- b. La misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- c. La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d. Gli obblighi del concessionario;
- e. L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
- f. La modalità e il termine di pagamento del canone;
- g. La modalità dell'occupazione;
- h. L'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione.

2) Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a. La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- b. La misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
- c. La durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d. Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;

- i. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro solamente previo l'avvenuto pagamento del canone richiesto.

Art. 29 Obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1) Il concessionario ha i seguenti obblighi:

- a. Rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
- b. Non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
- c. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione;
- d. Di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
- e. Utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- f. Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirla richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- g. Mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
- h. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- i. A tutti gli effetti la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

2) Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b. Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c. Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d. Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza, o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sul piano stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli

stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

e. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata a targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 30 Revoca, modifica e rinuncia

1) L'amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, nei seguenti casi:

a. Se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;

b. Se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto da quelli per il quale esso è stato concesso;

c. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o l'installazione pubblicitaria, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;

d. Per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la concessione / autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;

e. In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.

2) Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento prevista alla lettera e) del precedente comma.

3) Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

4) Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 31 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1) Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a. Il mancato pagamento del canone;

b. L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico o nell'atto

di autorizzazione di mezzi pubblicitari, dell'eventuale spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c. La violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione;

d. Il mancato ritiro della concessione/autorizzazione ovvero la mancata occupazione o attivazione della pubblicità richiesta entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'interessato della concessione/autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata;

e. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività a seguito della chiusura dell'unità locale medesima.

2) L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3) La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

4) Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 32 Dichiarazione di decadenza

1) La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

a. Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso per l'esposizione pubblicitaria;

b. Violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 33 Estinzione

1) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;

b. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

c. Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 34 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

- 1) Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
- 2) Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 3) Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 35 Subentro

- 1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
- 2) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con corredata dagli elementi previsti.
- 3) Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
- 4) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 5) Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 36 Rinnovo

- 1) Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2) La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 21 del presente Regolamento.
- 3) Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
- 4) Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
- 5) Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
- 6) Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Art. 37 Gestione del servizio

1. il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Gli introiti del canone sulle pubbliche affissioni devono coprire in ogni caso il costo del servizio, la manutenzione e l'installazione di nuovi impianti affissionali.
3. Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Art. 38 Impianti di proprietà del Comune

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 30.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.
3. Gli impianti esistenti sul territorio rispondono alle effettive esigenze attuali.

Art. 39 Canone sul servizio affissione

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni, frazione o multipli
3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera a cui vengono applicate le riduzioni o le maggiorazioni previste.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
5. Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 10 giorni. Ulteriori periodi di esposizioni devono comunque essere multipli del primo periodo.

Art. 40 – Affissioni urgenti e abusive

1. Si considerano urgenti le affissioni richieste:
 - a. per il giorno stesso o per il giorno lavorativo successivo in cui è stato consegnato il materiale da affiggere;
2. Si considerano affissioni abusive quelle effettuate fuori dagli spazi stabiliti o

all'interno di essi ma non preventivamente comunicati al Comune. Tali affissioni potranno essere defisse e coperte d'ufficio dal Comune, salvo responsabilità solidale di coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e del soggetto in favore del quale la stessa è stata effettuata

Art. 41 Tariffe e maggiorazioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto riferito a ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Art. 42 Riduzioni

1. È applicata una riduzione del 50% del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:
 - a) I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - b) I manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - c) I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali;
 - d) Gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile e riconducibile al solo ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto, il concorso di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto;
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.

Art. 43 Modalità del servizio

- 1) Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
 - Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
 - a. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;
 - b. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci

giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;

c. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;

d. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta all'ufficio entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;

e. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;

f. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 35 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;

g. Le affissioni vengono eseguite con cadenza di massimo tre volte alla settimana, salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza, e sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date;

h. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 44 Vigilanza

1) L'ufficio affissioni o il Concessionario, qualora il servizio sia gestito in tale forma, oltre alla Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2) Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al comune o al concessionario, se lo stesso esegue le rimozioni, un'indennità pari al doppio del canone.

3) I manifesti in eccesso e/o rimossi, oltre a quelli abusivi, verranno conferiti negli appositi siti di smaltimento.

4) Ai fini della contestazione della violazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 45 Norma di rinvio

Ai sensi del comma 836 della Legge 160/2019 il presente titolo è da considerarsi soppresso con decorrenza 1 dicembre 2021, salvo diversa disposizione di legge.

Verranno garantite in ogni caso le affissioni contenenti finalità sociali e comunque prive di rilevanza economica.

TITOLO VI

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIED AREE

Art. 46 - Oggetto

1) Ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il titolo VI del presente Regolamento, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.

2) Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al d.lgs. n. 114/98, della **Legge Regionale n. 27/2009** e del Regolamento Comunale per

la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Art. 47 - Presupposto

- 1) Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
- 2) Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal presente regolamento.
- 3) La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
- 4) La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.
- 5) Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 6) Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale e riportate in allegato al presente Regolamento.
- 7) Per quanto non specificatamente regolamentato in questo titolo si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni generali del Regolamento Comunale e quelle per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Art. 48 - Criteri determinazione del canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione, con specifico riguardo ai giorni di occupazione;
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d. la zona del territorio in cui viene effettuata.
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si considerano le stesse zone individuate per il calcolo del Canone patrimoniale, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 49 – Tariffe, riduzioni e maggiorazioni

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento e sono parametriche a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Urbisaglia rientra nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti. Per la prima annualità istitutiva del canone Unico Patrimoniale le tariffe sono stabilite dal Consiglio Comunale.
2. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con minimo di € 5,16.

3. La tariffa base generale è di € 17,56 il mq per l'occupazione permanente e di € 1.03 per l'occupazione temporanea.
4. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, di seguito riportati, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente:
- ❖ Categoria di importanza delle strade, aree e spazi
 - Capoluogo, Maestà e Convento 1,00
 - Residue zone del territorio comunale 0,50
 - ❖ Valore economico della disponibilità dell'area
 - Aree di parcheggio 1,00
 - Strade, vie e piazze di particolare valore economico 1,00
 - Mercati e fiere 1,00
 - Residue zone del territorio comunale 0,50
 - ❖ Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione
 - occupazioni con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi 1,20
 - occupazioni di cui al n. 1 determinano la riduzione della viabilità 1,40
 - occupazioni senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi 1,00
 - occupazioni soprastanti il suolo 0,20
 - occupazioni sottostanti il suolo 0,10
 - ❖ Natura dell'attività
 - industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi 1,00
 - commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) 0,50
 - occupazioni temporanee inferiori a 12ore 0,60
 - manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti ed installazione giochi 0,10
 - ❖ Edilizia
 - distributori di carburanti 0,50
 - erogazione pubblici servizi a rete 0,50
 - passi carrai virtuali 0,50
 - altri usi 1,00

Art. 50 Versamento del canone

1. Il Canone dovrà essere pagato con le modalità indicate all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 51 Attività di accertamento

- 1) All'accertamento delle violazioni dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179 il Responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- 2) Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
- 3) Il comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione dell'indennità sostitutiva per le occupazioni o esposizioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute redatto dal Responsabile dell'entrata e con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla stessa notifica.
- 4) Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Art. 52 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi

- 1) Sono abusive le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:
 - a. Realizzate senza la concessione / autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa o comunque difforme da quella prevista nella concessione / autorizzazione;
 - b. Occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità;
 - c. Eccedenti lo spazio di occupazione concesso o esposizione pubblicitaria autorizzata;
 - d. Protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e. Mantenate in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - a) Attuate e mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;
 - b) Effettuate da persona diversa dal concessionario salvi i casi di subingresso regolarmente avvenuti;
 - c) Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano annuali o permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee tutte le altre. Per le occupazioni annuali o permanenti, la decorrenza si presume comunque effettuata, ai fini della tariffazione, indennità o sanzione, dal primo giorno dell'anno in cui è stata rilevata. Per quelle temporanee a tariffa giornaliera la decorrenza si presume comunque effettuata dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento mentre per quelle temporanee a tariffa mensile la decorrenza si presume comunque effettuata dal primo giorno dell'anno.

Art. 53 Sanzioni ed indennità

- 1) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l'obbligo di rimozione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) - stabilite dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della Legge n. 160/2019.
- 2) Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. Un'indennità sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%;
 - b. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a);
 - c. Le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
- 3) In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla all'indennità e alla sanzione di cui al precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. Al pagamento delle somme dovute;
 - b. Alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. All'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 4) Le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 5) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente o il Concessionario per i servizi affidati in gestione, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.
- 6) L'omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
- 7) L'omesso versamento del canone comporta la decadenza della concessione. La decadenza della concessione determina l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e, come tali, soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti.
- 8) Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 9) L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della

prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.

10) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

11) Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

Art. 55 Abrogazioni

1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/1998
2. e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/94 del 17/06/1994 e sue successive modificazioni intendendosi quindi abrogati a far data dal 1° gennaio 2021 ma confermandone l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari e patrimoniali in essere negli anni precedenti al 2021 entro i limiti previsti dalla nuova disciplina.
3. Il Canone mercatale di cui al Titolo VII del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.